Spett.le ADM,

come richiesto, a seguito dell'incontro del 13 luglio scorso, trasmettiamo un breve appunto in relazione alle condotte illegittime più significative che attualmente rilevano nel mercato nazionale del fumo elettronico e alle proposte dell'associazione per farvi fronte:

 Con riferimento alle condotte illegittime in materia di assolvimento di imposta di consumo, rileviamo come si sia dimostrato in parte inadeguato il meccanismo di repressione del contrabbando fondato sulla verifica della concessione del codice identificativo univoco di cui all'art. 4 del D.M. 29.12.2014, poiché - tra le altre cause - detto sistema non consente agli operatori deputati ai controlli di compiere una verifica istantanea e agevole dell'assolvimento degli oneri fiscali a carico dei produttori con riferimento.

Inoltre, il sistema in questione è fondato sul vizio di fondo, estremamente significativo, rappresentato dal fatto che la concessione di detto codice per il singolo prodotto non è in alcun modo collegata e non è rappresentativa dell'effettivo versamento dell'imposta di consumo all'immissione in commercio del medesimo, sicché sarebbe auspicabile l'implementazione di un sistema di verifica maggiormente rispondente all'esigenza di appurare se il singolo prodotto liquidi da inalazione abbia o meno scontato l'imposta di consumo.

Sulla base di ciò, come già espresso in precedenti incontri, riteniamo che il sistema maggiormente efficace nell'individuazione di condotte illegittime debba necessariamente contemplare l'introduzione di un sigillo / marcatura / contrassegno fiscale per i prodotti liquidi da inalazione, anche in forma analoga a quanto avviene per altri prodotti sottoposti a regime di monopolio.

- 2. Fermo quanto sopra, segnaliamo come ad oggi le pratiche illegittime maggiormente rilevanti nel settore siano rappresentate dalla: *i)* vendita a distanza (online) incontrollata e senza applicazione di imposta di prodotti liquidi da inalazione (con e senza nicotina) da parte di produttori stabiliti in Croazia, San Marino e Slovenia che operano senza alcuna forma di rappresentanza fiscale (ai sensi dell'art. 8 del DM 29.12.2014); *ii)* introduzione nel territorio nazionale e commercializzazione di prodotti liquidi da inalazione (con e senza nicotina) importati illegalmente da altri paesi membri dell'UE e dall'estero.
- 3. In ultimo, evidenziamo come si sia dimostrata inadeguata anche la normativa vigente in materia di rappresentanza fiscale per la commercializzazione di prodotti liquidi da inalazione (art. 8 DM 29.12.2014) posto che in molteplici occasioni si è potuta constatare la prassi di alcuni operatori (con sede in altro paese membro o paese terzo) di nominare quale rappresentante fiscale un soggetto privo di qualsivoglia struttura e affidabilità (sia sotto il profilo economico che soggettivo) del tutto incapiente e come tale non aggredibile sotto il profilo economico dall'Agenzia in caso di violazione alle disposizioni relative all'imposte di consumo (anche e soprattutto in termini di evasione / elusione). A tal riguardo, si propone di adottare una normativa che renda più stringenti i requisiti per la nomina del rappresentante fiscale, anche eventualmente facendo riferimento ai requisiti di onorabilità, all'iscrizione agli Albi e alla mancanza di condanne per reati di natura fiscale / tributaria e contro la Pubblica Amministrazione.